

BANDI E CONCORSI

N. 1 ottobre 2007

A cura di Luigi Colombini

PRESENTAZIONE

Con il presente numero **l'ISTISS**, al fine di qualificare sempre meglio la propria "missione", fra le altre, di rapporto con gli operatori sociali, gli operatori socio-sanitari, gli operatori socio-educativi, nonché con gli organismi del Terzo Settore (organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, associazioni di promozione sociale, imprese sociali, ecc.) impegnati nella realizzazione di politiche di welfare, con il presente "spazio" intende svolgere una funzione di "servizio" agli stessi, dedicato alla illustrazione dei bandi e dei concorsi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, articolata per materia e per professioni.

La cadenza della pubblicazione sarà settimanale, e potrà costituire utile strumento per gli operatori e gli organismi interessati.

NB:

Le segnalazioni hanno carattere informativo, e in ogni caso si rinvia alla fonte primaria (la Gazzetta Ufficiale) per approfondire tutti gli aspetti connessi alle modalità di partecipazione ai bandi ed ai concorsi.

BANDI PER MATERIA

IMMIGRATI

MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE COMUNICATO

Finanziamento di progetti finalizzati a favorire l'inclusione sociale dei migranti e dei loro familiari. (Avviso n. 1/2007) (GU n. 216 del 17-9-2007)

Il Ministero della solidarietà sociale - Direzione generale dell'immigrazione ha adottato con decreto del 12 settembre 2007 l'avviso n. 1/2007 per il finanziamento di progetti finalizzati a favorire l'inclusione sociale dei migranti e dei loro familiari.

Premessa

L'art. 1, comma 1267 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ha previsto l'istituzione presso il Ministero della solidarietà sociale di un fondo denominato "Fondo per l'inclusione

sociale degli immigrati", destinato a favorire l'inclusione sociale dei migranti e dei loro familiari. Al fondo in questione è stata assegnata la somma di Euro 50.000.000,00, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Con la direttiva del 3 agosto 2007 emanata dal Ministro della solidarietà sociale di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità, registrata dalla Corte dei conti in data 27 agosto 2007 e disponibile sul sito www.solidarietasociale.gov.it, sono state individuate, tra l'altro, le aree prioritarie sulle quali convogliare, per il corrente anno, gli interventi finanziabili con le risorse del fondo per l'inclusione sociale degli immigrati.

La programmazione degli interventi contenuti nella direttiva è destinata a trovare attuazione mediante interventi diretti da parte dell'amministrazione, anche tramite convenzioni e contratti, con particolare riguardo alle aree prioritarie di intervento individuate ai numeri 3, 6 e 7 del capoverso 1 della direttiva medesima, nonché mediante la realizzazione, da parte dei soggetti

individuati nella direttiva come legittimati alla presentazione delle proposte di azioni, di progetti di inclusione sociale cofinanziati da questa amministrazione.

Con il presente avviso si intende dare attuazione a tale aspetto della succitata direttiva, attraverso la definizione delle specifiche relative all'articolazione ed ai contenuti delle proposte progettuali finanziabili con il fondo in parola, delle procedure relative alla presentazione dei progetti, dei criteri di valutazione degli stessi, delle modalità di assegnazione e liquidazione dei finanziamenti, delle procedure di avvio, attuazione e rendicontazione dei progetti.

In ordine ai requisiti soggettivi dei proponenti, questi ultimi potranno realizzare le azioni in forma singola o associata: si richiama l'attenzione dei proponenti sul fatto che il partenariato tra una pluralità di soggetti è particolarmente incoraggiato per l'attuazione delle iniziative progettuali, fermo restando che, in caso di partenariato, sarà considerato soggetto proponente, e in quanto tale, responsabile nei confronti dell'amministrazione, della realizzazione dell'intero progetto, l'ente individuato, dai componenti il partenariato, quale soggetto capofila. La realizzazione delle attività progettuali dovrà essere svolta necessariamente dal soggetto proponente e dai partners, non essendo ammesso l'affidamento a soggetti terzi delle attività medesime. Una deroga a tale divieto sarà possibile solo in relazione ad apporti specialistici per i quali l'ente non dispone di professionalità interne adeguate e dovranno essere descritti nella scheda di progetto ai fini della valutazione dell'ammissibilità. Inoltre, per sopraggiunti motivi, non prevedibili in fase di presentazione della proposta progettuale, ed in casi eccezionali, sarà consentita la delega a soggetti terzi in fase di esecuzione delle attività, previa autorizzazione dell'amministrazione.

Per quanto attiene agli aspetti contenutistici delle proposte progettuali, si evidenzia l'opportunità che le stesse siano caratterizzate dall'innovatività, riscontrabile nel territorio prescelto come zona di intervento e/o nella stessa tipologia di azioni proposte. Parimenti saranno privilegiati i progetti che presentino caratteristiche di sperimentabilità, tali da rendere il progetto medesimo suscettibile di essere trasferito o riprodotto in contesti diversi o analoghi rispetto a quello originario.

Infine, si evidenzia che il cofinanziamento statale potrà coprire le spese progettuali fino al 90% del totale del budget proposto, nel rispetto dei limiti massimi finanziabili per ciascuna delle tipologie di progetto rientranti nelle aree di intervento sotto definite.

1. Aree di intervento.

1.1. Identificazione delle aree di intervento.

Le proposte progettuali dovranno riguardare le aree di intervento, identificate con i seguenti codici:

- COD.01 sostegno all'accesso all'alloggio;
- COD.01R accesso all'alloggio delle comunità Rom, Sinti e Camminanti;
- COD.02 accoglienza degli alunni stranieri;
- COD.02R accoglienza degli alunni appartenenti alle comunità Rom, Sinti e Camminanti;
- COD.03 valorizzazione delle seconde generazioni;
- COD.04 tutela delle donne immigrate a rischio di marginalità sociale;
- COD.05 diffusione della lingua e della cultura italiane.

1.2. Definizione degli obiettivi e delle attività.

Ad ogni area di intervento corrispondono diverse tipologie di azioni finanziabili, i cui contenuti sono riportati di seguito nel dettaglio e per le quali sono state destinate le risorse finanziarie ivi specificate. L'elaborazione della proposta progettuale dovrà essere sviluppata utilizzando esclusivamente il modello C.

1.2.1. Sostegno all'accesso all'alloggio (COD.01).

Obiettivo: prevenire i fenomeni di marginalità abitativa e di discriminazione che precludono od ostacolano l'accesso dei migranti all'abitazione.

Proponenti: soggetti, in forma singola o in partenariato, di seguito indicati:
regioni, province autonome, enti locali e loro enti strumentali;

enti ed associazioni iscritti alla prima sezione del registro di cui agli articoli 52 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, e successive modificazioni ed integrazioni;
enti ed associazioni iscritti al registro di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 215/2003;
organizzazioni di imprenditori, di datori di lavoro e di lavoratori.

Attività:

a) creazione di strutture di accoglienza destinate ad ospitare gli immigrati temporaneamente impossibilitati a provvedere autonomamente alle proprie esigenze alloggiative anche per motivi di

salute;

b) azioni congiunte pubblico-privato per l'acquisizione e/o il recupero e la gestione degli alloggi da destinare in locazione e per facilitare l'accesso agli stessi;

c) iniziative di informazione, assistenza e orientamento finalizzate al reperimento di abitazioni in locazione e alla tutela contro tutte le forme di discriminazione dell'accesso alla casa;

d) monitoraggio e risoluzione dei conflitti di derivazione discriminatoria o etnico-razziale in ambito condominiale e di quartiere;

e) sostegno a progetti sperimentali per l'acquisizione di alloggi attraverso forme di recupero, autorecupero o autocostruzione di unità immobiliari da destinare alla residenza.

Destinatari: cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti sul territorio dello Stato italiano.

Risorse finanziarie: Euro 17.000.000,00. Il finanziamento richiesto per ogni progetto non può eccedere Euro 1.500.000,00.

1.2.2. Accesso all'alloggio delle comunità Rom, Sinti e Camminanti (COD.01R).

Obiettivo: prevenire e contrastare i fenomeni di marginalità abitativa e di discriminazione che precludono od ostacolano l'accesso all'abitazione degli appartenenti alle comunità Rom, Sinti e Camminanti.

Proponenti: soggetti, in forma singola o in partenariato, di seguito indicati:

regioni, province autonome, enti locali e loro enti strumentali;

enti ed associazioni iscritti alla prima sezione del registro di cui agli articoli 52 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, e successive modificazioni ed integrazioni;

enti ed associazioni iscritti al registro di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 215/2003;

organizzazioni di imprenditori, datori di lavoro e lavoratori.

Attività:

a) creazione di strutture di accoglienza destinate ad ospitare gli appartenenti alle comunità Rom, Sinti e Camminanti temporaneamente impossibilitati a provvedere autonomamente alle proprie esigenze alloggiative anche per motivi di salute;

b) azioni congiunte pubblico-privato per l'acquisizione e/o il recupero e la gestione di alloggi da destinare in locazione e per facilitare l'accesso agli stessi;

c) iniziative di informazione, assistenza e orientamento finalizzate al reperimento di abitazioni in locazione ed alla tutela contro tutte le forme di discriminazioni etniche e razziali a danno delle popolazioni Rom, Sinti e Camminanti per l'accesso alla casa;

d) monitoraggio, mediazione e risoluzione dei conflitti di origine discriminatoria e/o razziale in ambito condominiale e di quartiere;

e) sostegno a progetti sperimentali per l'acquisizione di alloggi attraverso forme di recupero, autorecupero o autocostruzione di unità immobiliari da destinare alla residenza.

Le predette attività dovranno essere realizzate esclusivamente in almeno uno dei territori provinciali di Roma, Padova, Torino e Milano.

Destinatari: popolazioni Rom, Sinti e Camminanti, presenti nei territori provinciali di Roma, Padova, Torino e Milano.

Risorse finanziarie: Euro 3.000.000,00. Il finanziamento richiesto non può essere superiore ad Euro 750.000,00.

1.2.3. Accoglienza degli alunni stranieri (COD.02).

Obiettivo: facilitare i percorsi di inserimento e di orientamento scolastico degli alunni stranieri e/o agevolare il rapporto tra le famiglie e le istituzioni scolastiche.

Proponenti: soggetti, in forma singola o in partenariato, di seguito indicati:

enti ed associazioni iscritti alla prima sezione del registro di cui agli articoli 52 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, e successive modificazioni ed integrazioni;

enti ed associazioni iscritti al registro di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 215/2003.

Sara' considerato elemento premiante, ai fini della valutazione del progetto, l'iscrizione del soggetto proponente (e/o dei partners) all'albo degli enti e delle associazioni accreditate o qualificate dal Ministero della pubblica istruzione per la formazione del personale della scuola.

Attività:

a) interventi di accoglienza/assistenza degli alunni stranieri, con prioritá per quelli di recente immigrazione, anche attraverso l'impiego di mediatori culturali, per favorire il positivo inserimento ed orientamento nel percorso scolastico. Con l'espressione "alunni stranieri di recente immigrazione" si intendono coloro che sono risultati iscritti nelle scuole a partire dall'anno scolastico 2006-2007;

b) interventi volti all'insegnamento dell'italiano seconda lingua agli alunni stranieri, con prioritá agli alunni di recente immigrazione;

c) interventi che coinvolgono i genitori e le famiglie migranti nelle attività della scuola e nell'orientamento scolastico degli alunni stranieri, con prioritá per quelli di recente immigrazione, capaci di favorire il dialogo interculturale tra alunni italiani e stranieri e le rispettive famiglie;

d) interventi di sensibilizzazione finalizzati al contrasto dei fenomeni discriminatori, di bullismo e di razzismo nonché al rispetto delle diversità ed al dialogo interculturale tra famiglie italiane e straniere.

Le proposte dovranno essere realizzate in partenariato con una singola istituzione scolastica o con reti di scuole. A tal fine, il soggetto proponente dovrà produrre una lettera di adesione al progetto, a firma del dirigente scolastico dell'istituzione interessata, corredata del parere favorevole dei competenti organi collegiali, comprensiva dell'attestazione da parte del medesimo dirigente circa l'eventuale presenza negli istituti scolastici di docenti formati in italiano lingua seconda. Tale presenza sarà considerata elemento premiante ai fini della valutazione del progetto.

Destinatari: alunni italiani e stranieri presenti sul territorio italiano e le loro famiglie.

Risorse finanziarie: Euro 1.000.000,00. Il finanziamento richiesto per ogni singolo progetto non potrà essere superiore ad Euro 70.000,00.

Al fine di assicurare la diffusione degli interventi su tutto il territorio nazionale, sulla base della presenza dei destinatari nelle varie aree geografiche, l'importo complessivo di Euro 1.000.000,00 sarà così ripartito:

nord: 60%; centro: 30%; sud e isole: 10%. Qualora il numero dei progetti idonei non esaurisca l'utilizzo degli importi destinati ad un'area geografica, le risorse finanziarie residue saranno redistribuite in misura proporzionale tra le restanti aree geografiche.

1.2.4. Accoglienza degli alunni appartenenti alle comunità Rom, Sinti e Camminanti (COD.02R).

Obiettivo: facilitare i percorsi di inserimento ed orientamento scolastico degli alunni appartenenti alle comunità Rom, Sinti e Camminanti e/o agevolare il rapporto tra le loro famiglie e le istituzioni scolastiche.

Proponenti: soggetti, in forma singola o in partenariato, di seguito indicati:

enti ed associazioni iscritti alla prima sezione del registro di cui agli articoli 52 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, e successive modificazioni ed integrazioni;

enti ed associazioni iscritti al registro di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 215/2003.

Sara' considerato elemento premiante, ai fini della valutazione del progetto, l'iscrizione del soggetto proponente (e/o dei partners) all'albo degli enti e delle associazioni accreditate o qualificate dal Ministero della pubblica istruzione per la formazione del personale della scuola.

Attività:

- a) interventi di accoglienza/assistenza degli alunni appartenenti alle comunità Rom, Sinti e Camminanti anche attraverso l'impiego di mediatori culturali, per favorire il positivo inserimento ed orientamento nel percorso scolastico, contrastando in tal modo l'abbandono scolastico e prevenendo la dispersione; per l'attuazione di tali interventi potranno anche essere realizzate indagini conoscitive da includere nei progetti;
- b) interventi che coinvolgono i genitori e le famiglie Rom, Sinti e Camminanti nelle attività della scuola e nell'orientamento scolastico degli alunni;
- c) interventi di sensibilizzazione finalizzati al contrasto dei fenomeni discriminatori nonché al rispetto delle diversità ed al dialogo interculturale.

Le proposte dovranno essere realizzate in partenariato con una singola istituzione scolastica o con reti di scuole. A tal fine, il soggetto proponente dovrà produrre una lettera di adesione al progetto, a firma del dirigente scolastico dell'istituzione interessata, corredata del parere favorevole dei competenti organi collegiali.

Le predette attività dovranno essere realizzate esclusivamente in almeno una delle aree metropolitane di Roma, Bologna, Napoli, Firenze e Milano.

Destinatari: alunni appartenenti alle comunità Rom, Sinti e Camminanti - presenti nelle aree metropolitane di Roma, Bologna, Napoli, Firenze e Milano.

Risorse finanziarie: Euro 1.000.000,00. Il finanziamento richiesto per ogni singolo progetto non potrà essere superiore ad Euro 200.000,00.

1.2.5. Valorizzazione delle seconde generazioni (COD.03).

Obiettivo: promuovere i percorsi di inclusione sociale, al fine di favorire il riconoscimento delle diverse identità culturali emergenti e di origine), di cui i giovani stranieri di seconda generazione sono portatori.

Proponenti: soggetti, in forma singola o in partenariato, di seguito indicati:

enti locali e loro enti strumentali;

enti ed associazioni iscritti alla prima sezione del registro di cui agli articoli 52 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, e successive modificazioni ed integrazioni;

enti ed associazioni iscritti al registro di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 215/2003.

Sarà considerato elemento premiante, limitatamente alle proposte riconducibili alla lettera b) della successiva sezione "Attività", l'iscrizione del soggetto proponente (e/o dei partners) all'albo degli enti e delle associazioni accreditate o qualificate dal Ministero della pubblica istruzione per la formazione del personale della scuola.

Attività:

- a) interventi di sostegno ai giovani di seconda generazione alla produzione culturale nei vari settori: artistico, musicale, narrativo, cinematografico, ecc.;
- b) affiancamento nel percorso scolastico, con particolare riguardo ai gradi dell'istruzione superiore, anche attraverso l'ausilio di mediatori culturali. Le proposte dovranno essere realizzate in partenariato con una singola istituzione scolastica o con reti di scuole. A tal fine, il soggetto proponente dovrà produrre una lettera di adesione al progetto, a firma del dirigente scolastico dell'istituzione interessata, corredata del parere favorevole dei competenti organi collegiali.
- c) creazione di momenti di incontro e di dialogo interculturale tra giovani stranieri e italiani, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie dei giovani.

Destinatari: giovani stranieri, di seconda generazione, e italiani e le loro famiglie.

Risorse finanziarie: Euro 1.500.000,00. Il finanziamento richiesto per ogni singolo progetto non potrà eccedere l'importo di Euro 200.000,00.

1.2.6. Tutela delle donne immigrate a rischio di marginalità sociale (COD.04).

Obiettivo: prevenire e contrastare i fenomeni di emarginazione sociale, di sfruttamento e/o di discriminazione multipla ai danni delle donne immigrate.

Proponenti: soggetti, in forma singola o in partenariato, di seguito indicati:

enti ed associazioni iscritti alla prima sezione del registro di cui agli articoli 52 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, e successive modificazioni ed integrazioni;
enti ed associazioni iscritti al registro di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 215/2003.

Attività:

a) interventi di accoglienza presso strutture destinate ad ospitare donne (anche con figli minori) in condizioni di disagio familiare, lavorativo, economico e/o sociale;

b) creazione di percorsi di promozione economico e sociale delle donne migranti in condizioni di disagio, anche attraverso la formazione, l'orientamento e l'inserimento lavorativo e di tutela contro tutte le forme di discriminazioni di genere ed etnico-razziale;

c) programmi che favoriscano l'accesso ai servizi pubblici (socio-sanitari, educativi, di sostegno all'occupazione, ecc.) anche attraverso l'ausilio di mediatori culturali;

d) campagne di informazione sui diversi strumenti e meccanismi di tutela delle donne, finalizzate a prevenire e contrastare pratiche e forme di costrizione psicologica e fisica, come tutte le manifestazioni di violenza di genere, di molestie e ricatti in ambito familiare e lavorativo.

Destinatari: donne immigrate presenti sul territorio dello Stato italiano che versano in condizioni di disagio familiare, lavorativo, economico e/o sociale.

Risorse finanziarie: Euro 2.500.000,00. Il finanziamento richiesto per ogni singolo progetto non potrà eccedere l'importo di Euro 400.000,00. Ove le proposte progettuali contemplino la realizzazione di interventi formativi, il costo medio ora/allieva non potrà superare Euro 11,00 per i corsi non residenziali, ed Euro 17,00 per i corsi residenziali.

1.2.7. Diffusione della lingua e della cultura italiane (COD.05).

Obiettivo: apprendimento della lingua e della cultura italiane da parte degli adulti stranieri, con particolare riguardo alle donne migranti, al fine di agevolarne l'inserimento nella società italiana e la partecipazione sociale.

Proponenti: soggetti, in forma singola o in partenariato, di seguito indicati:

enti ed associazioni iscritti alla prima sezione del registro di cui agli articoli 52 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, e successive modificazioni ed integrazioni;

enti ed associazioni iscritti al registro di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 215/2003.

Attività: iniziative corsuali finalizzate a sviluppare e ad approfondire le conoscenze e le competenze linguistiche e culturali, rispetto alla società ed alle istituzioni italiane, anche mediante l'insegnamento dell'educazione civica di base e dei principi costituzionali.

I corsi dovranno essere strutturati secondo i criteri stabiliti dal quadro comune europeo per le lingue contenuto nella raccomandazione R(98)6 adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 17 marzo 1998, in modo da rispettare gli standard qualitativi idonei ad impartire i livelli di conoscenza, di seguito indicati:

a) A1: corso elementare di I livello, destinato a soggetti privi di elementi conoscitivi della lingua italiana;

b) A2: corso elementare di II livello, destinato a soggetti con una competenza linguistica di livello iniziale;

c) B1: corso intermedio di I livello, destinato a soggetti con competenza linguistica di livello intermedio.

A conclusione dei corsi dovrà essere prevista la somministrazione, ai corsisti richiedenti, della prova di esame per il conseguimento della certificazione di conoscenza della lingua italiana.

Ciascun corso dovrà prevedere un numero complessivo di almeno 90 ore di lezione per il livello A1, e di almeno 120 ore di lezione per i restanti livelli, l'obbligo di frequenza allo stesso. Inoltre, le iniziative corsuali dovranno prevedere una partecipazione dei discenti tale da assicurare che la differenza numerica tra allievi di sesso diverso non sia superiore al 20% del totale degli allievi.

I corsi dovranno essere organizzati in orari adeguati per le varie categorie di utenze (madri casalinghe, disoccupate, lavoratrici domestiche, lavoratori addetti ai servizi, ecc.), e rispondere ai diversi bisogni formativi (alfabetizzazione, qualificazione professionale, ecc.).

Destinatari: adulti/e stranieri/e regolarmente soggiornanti in Italia.

Risorse finanziarie: Euro 1.500.000,00. Il finanziamento richiesto per ogni singolo progetto non potrà superare l'importo di Euro 50.000,00 con un costo medio ora/allievo non superiore a Euro 11,00.

2. Requisiti di ammissibilità.

I soggetti proponenti dovranno presentare, secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 4, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

a) domanda di ammissione al finanziamento, redatta secondo il modello A, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante, accompagnata da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità di quest'ultimo in corso di validità;

b) copia dello statuto e dell'atto costitutivo;

c) dichiarazione sostitutiva di certificazione resa (ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000), dal legale rappresentante in ordine all'iscrizione dell'ente alla prima sezione del registro di cui agli articoli 52 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero al registro di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 215/2003;

d) autocertificazione avente per oggetto il nominativo del legale rappresentante e l'idoneità dei suoi poteri alla sottoscrizione degli atti del presente avviso;

e) dichiarazione del legale rappresentante circa l'insussistenza, nei confronti propri e dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, delle cause di divieto, di sospensione o di decadenza di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, corredata da un elenco contenente le generalità complete dei componenti dei succitati organi;

f) dichiarazione sostitutiva di certificazione resa (ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000) dal legale rappresentante che attesti:

1. che l'ente non si trova in stato di fallimento, liquidazione o situazioni equivalenti e che non sono pendenti domande di concordato né di amministrazione controllata;

2. che l'ente è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori;

3. che l'ente è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, dirette ed indirette, e delle tasse;

g) in caso di partenariato, la documentazione attestante la volontà di partecipare al partenariato (lettere di adesione, intese, accordi, ecc.), in cui venga chiaramente indicato l'ente capofila;

h) dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante il fatturato globale (o comunque il corrispondente dato di bilancio nel caso di ente non soggetto a fatturazione), negli esercizi 2004, 2005, 2006, il quale non potrà essere inferiore, pena l'esclusione, al triplo dell'importo massimo finanziabile per ciascun progetto afferente all'area di intervento prescelta indicata al precedente paragrafo 1. Nel caso di partenariato, il livello di fatturato potrà essere raggiunto dalla somma di fatturato ottenuta dall'insieme dei soggetti partecipanti al partenariato medesimo;

i) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, recante l'elenco dei principali interventi realizzati nel triennio 2004-2006 nel settore dell'integrazione sociale degli immigrati, da compilarsi utilizzando il modello B;

l) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante, dalla quale risulti che il progetto non forma oggetto di altri finanziamenti da parte di pubbliche amministrazioni;

m) lettera di adesione al progetto, a firma del dirigente scolastico dell'istituzione interessata, corredata del parere favorevole dei competenti organi collegiali, comprensiva, ove richiesta, dell'attestazione da parte del medesimo dirigente circa l'eventuale presenza negli istituti scolastici di docenti formati in italiano lingua seconda, limitatamente alle proposte rientranti nelle aree di intervento: COD.02, COD.02R di cui al paragrafi 1.2.3, 1.2.4 e nell'area di intervento COD.03, paragrafo 1.2.5, sezione "attività", lettera b).

Nel caso di partenariato, la documentazione sopra elencata deve essere prodotta, pena l'esclusione, da ogni componente il partenariato, ad eccezione della documentazione di cui alle lettere a) ed m) che deve essere presentata solo dal soggetto capofila. Le amministrazioni pubbliche non sono, comunque, tenute alla produzione della documentazione di cui alle lettere b), c), e), f), h), i). Gli altri soggetti legittimati alla presentazione delle proposte progettuali, che non siano pubbliche amministrazioni e non risultino iscritti ai registri indicati nel precedente paragrafo 1, sono esonerati esclusivamente dalla presentazione della documentazione di cui alla lettera c).

Ogni soggetto, sia singolarmente che in partenariato, potrà presentare per ciascuna area di intervento un solo progetto. Il totale complessivo dei progetti presentabili su tutte le aree di intervento da parte di ciascun ente, sia singolarmente che in partenariato, non potrà essere superiore a tre. Nel caso di violazione di tale prescrizione, tutte le proposte progettuali non saranno ammesse alla successiva fase di valutazione.

Inoltre, ai fini della valutazione dell'elemento premiante di cui ai precedenti paragrafi 1.2.3, 1.2.4 ed 1.2.5, dovrà essere altresì prodotta la dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa (ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000), dal legale rappresentante in ordine all'iscrizione all'albo degli enti e delle associazioni accreditati o qualificati dal Ministero della pubblica istruzione per la formazione del personale della scuola, limitatamente alle proposte rientranti nelle aree di intervento COD.02, COD.02R, paragrafi 1.2.3, 1.2.4 e nell'area di intervento COD.03, paragrafo 1.2.5, sezione "attività", lettera b).

3. Limiti di eleggibilità delle spese.

Il piano finanziario dovrà essere redatto utilizzando esclusivamente il modello D.

Ai fini della congruità dei costi e dell'ammissibilità delle spese, si fa richiamo, in via analogica, alla circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 41/2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 310 del 30 dicembre 2003.

Il totale del finanziamento statale non può superare il 90% del costo complessivo del progetto, nel rispetto del limite massimo dell'importo finanziabile stabilito per ciascun progetto nelle diverse aree di intervento di cui al precedente paragrafo 1.

L'ammontare minimo del cofinanziamento, da parte del soggetto proponente, sarà pertanto pari al 10%, da intendersi esclusivamente come apporto monetario. Nell'ambito delle spese per le risorse umane

(personale dipendente, consulenti esterni, ecc.), i costi relativi al coordinamento ed alla segreteria di progetto non potranno superare globalmente il 10% del costo complessivo del progetto.

Non saranno riconosciute eleggibili le spese rientranti nell'ambito delle attività di promozione del progetto che prevedono la costruzione ex novo di siti web.

Le spese generali di funzionamento non direttamente riconducibili alle attività di progetto non possono eccedere il 10% del costo complessivo del progetto (ivi comprese le spese dovute per la prestazione della garanzia fidejussoria di cui al successivo paragrafo 11).

Il mancato rispetto di tali prescrizioni sarà causa di inammissibilità del progetto.

4. Modalità di presentazione dei progetti.

I soggetti proponenti dovranno presentare i progetti utilizzando unicamente la modulistica citata nel presente avviso, disponibile sul sito internet www.solidarietasociale.gov.it

La proposta progettuale dovrà pertanto essere corredata dalla documentazione indicata al precedente paragrafo 2 e da n. quattro modelli, di seguito indicati, disponibili all'indirizzo internet sopra citato:

modello A (domanda di ammissione al finanziamento);

modello B (elenco dei principali interventi realizzati nel triennio 2004 -2006 nel settore dell'integrazione sociale degli immigrati);

modello C (scheda di progetto);

modello D (piano finanziario).

I progetti dovranno pervenire, pena l'esclusione, in una busta, chiusa e sigillata con ceralacca, controfirmata sui lembi di chiusura, recante all'esterno:

intestazione del mittente (nel caso di partenariato, comprensiva dell'elencazione di tutti i componenti);

intestazione dell'amministrazione procedente, come indicato al successivo paragrafo 5;

la dicitura: "Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati - anno 2007";

il codice identificativo, indicato al precedente paragrafo 1, dell'area di intervento per la quale concorre la proposta progettuale.

5. Indirizzo al quale presentare i progetti.

I progetti dovranno essere presentati, pena l'esclusione, a mano, ovvero tramite raccomandata con avviso di ricevimento, oppure a mezzo corriere entro e non oltre il termine perentorio indicato al successivo paragrafo 6, al seguente indirizzo:

Ministero della solidarietà sociale Direzione generale dell'immigrazione Divisione I
pal. A, V piano, stanza n. 506 via Forno 8 - 00192 Roma

La data di presentazione del progetto è stabilita e comprovata dal timbro a data apposto dalla Divisione I^A della Direzione generale dell'immigrazione. Nel caso di invio tramite raccomandata, ai fini del rispetto del termine di cui al successivo paragrafo 6, non fa fede il timbro postale di spedizione, ma la data di ricevimento da parte dell'amministrazione.

I progetti presentati a mano ovvero a mezzo corriere dovranno essere consegnati unicamente presso i locali di cui al presente paragrafo. Non saranno accettati i progetti consegnati all'ufficio passi o all'ufficio postale del Ministero.

6. Termine di presentazione dei progetti.

I progetti dovranno essere presentati entro e non oltre le ore 13 del quarantacinquesimo giorno, naturale e consecutivo, successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il suindicato termine, qualora coincidente con un giorno non lavorativo (sabato, domenica e festivo), si intende differito al primo giorno lavorativo immediatamente successivo.

7. Durata dei progetti.

I progetti non potranno avere una durata superiore a 18 mesi, decorrenti dalla data di comunicazione dell'avvenuta registrazione, da parte dei competenti organi di controllo, del decreto di approvazione della convenzione di finanziamento di cui al successivo paragrafo 9.

8. Cause di inammissibilità.

Saranno considerate inammissibili ed escluse, come tali, dalla valutazione le proposte progettuali:

a) redatte su supporti cartacei diversi dai modelli citati nel presente avviso;

b) prive della firma del legale rappresentante, ove esplicitamente richiesta;

c) presentate, in forma singola od associata, da soggetti diversi da quelli legittimati, così come individuati al precedente paragrafo 1;

d) pervenuti all'amministrazione destinataria oltre il termine di cui al precedente paragrafo 6;

e) pervenute senza plico ovvero in plico non rispondente alle indicazioni di cui al precedente paragrafo 4;

f) prive di uno o più documenti elencati al precedente paragrafo 2;

- g) che prevedano una durata superiore al limite massimo indicato al precedente paragrafo 7;
- h) localizzate in aree territoriali diverse da quelle individuate ai paragrafi 1.2.2. e 1.2.4;
- i) prive di uno o piu' requisiti di ammissibilita' di cui al paragrafo 2;
- j) che prevedano un finanziamento statale superiore ai limiti massimi finanziabili previsti per ciascuna area di intervento, individuati al precedente paragrafo 1;
- k) che richiedano un finanziamento statale superiore al 90% del costo complessivo del progetto;
- l) che prevedano spese generali di ammontare superiore al 10% del costo complessivo del progetto;
- m) che prevedano spese per il coordinamento e la segreteria di progetto di ammontare superiore al 10% del costo complessivo del progetto;
- n) il cui cofinanziamento da parte del proponente non e' costituito in via esclusiva dall'apporto monetario;
- o) che risultino presentate, dal medesimo soggetto, che, sia singolarmente che in partenariato, partecipi a piu' di un progetto ricadente nella medesima area di intervento, o, comunque, ad un numero complessivo di progetti superiore a tre.

L'esclusione per taluna delle cause di cui al presente paragrafo sara' comunicata al soggetto proponente.

9. Valutazione dei progetti.

La valutazione dei progetti sara' effettuata da una o piu' commissioni nominate con decreto del direttore generale dell'immigrazione.

La commissione procedera' inizialmente all'esame delle proposte progettuali pervenute sotto il profilo dell'ammissibilita' e successivamente procedera' alla valutazione dei progetti dichiarati ammissibili al finanziamento.

I progetti ammessi saranno valutati sulla base di una griglia di criteri, che fanno riferimento ai requisiti soggettivi, alle caratteristiche del progetto ed agli elementi finanziari dello stesso.

PRIVATO SOCIALE

MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE

DIRETTIVA 23 Luglio 2007

Legge 7 dicembre 2000, n. 383. Modalita' per la presentazione di progetti sperimentali da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all'articolo 7, nonche' per assicurare il sostegno ad iniziative formative e di informatizzazione, di cui all'articolo 12, comma 3, lettere d) ed f). (Direttiva annualita' 2007)

PREMESSA.

L'Osservatorio nazionale dell'associazionismo, operante presso il Ministero della solidarieta' sociale, ha tra i propri compiti (legge 7 dicembre 2000, n. 383, art. 12):

il sostegno delle iniziative di formazione e di aggiornamento per lo svolgimento delle attivita' associative, nonche' di progetti di informatizzazione e di banche dati in materia di associazionismo

sociale (comma 3, lettera d);

l'approvazione di progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, dalle associazioni iscritte negli appositi registri di cui all'art. 7 della medesima legge n. 383/2000, per far fronte a particolari emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate (comma 3, lettera f).

A tal fine l'Osservatorio individua ogni anno le aree prioritarie di intervento.

Nel quadro di quanto previsto dall'art. 12 della legge n. 241/1990, e successive modificazioni ed integrazioni, il presente provvedimento definisce:

i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per la presentazione delle iniziative/progetti;

le priorit  e i criteri di valutazione ai fini dell'ammissibilit  al contributo.

1. Requisiti soggettivi.

Possono presentare richiesta di contributo per la realizzazione di iniziative/progetti di cui alle lettere d) ed f) dell'art. 12 citato, le associazioni di promozione sociale, singolarmente o in forma di partenariato tra loro, che risultino iscritte nei registri di cui all'art. 7 della legge n. 383/2000, all'atto della pubblicazione

della presente direttiva nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

In caso di presentazione congiunta e' necessario indicare il soggetto capofila dell'iniziativa/progetto e le modalit  di partenariato che verranno adottate.

La cancellazione dell'associazione (o di una delle associazioni in caso di partenariato) dai registri di cui all'art. 7 citato, nel corso dell'attuazione del progetto, comporta l'immediata decadenza dal beneficio.

La richiesta di contributo, presentata per la realizzazione di progetti sperimentali di cui alla lettera f) dell'art. 12 citato, puo' prevedere la collaborazione di enti pubblici; in tali casi responsabile del progetto e', comunque, l'associazione proponente.

2. Requisiti oggettivi e priorit .

L'associazione, singola o in partenariato, non puo' presentare richiesta di contributo per piu' di una iniziativa ai sensi della lettera d), dell'art. 12 comma 3 citato, ne' per piu' di un progetto ai sensi della lettera f) del medesimo articolo, a pena di inammissibilit  di tutte le istanze di finanziamento presentate.

2.1. Aree di intervento delle iniziative di cui alla lettera d), art. 12, comma 3.

Le iniziative per le quali viene presentata domanda di contributo, devono riguardare la formazione ed aggiornamento dei membri delle associazioni, oppure l'informatizzazione dell'associazione, con

particolare attenzione, nel secondo caso, al legame fra questa e la formazione nonche' alla produzione di banche dati.

Le iniziative devono avere carattere innovativo rispetto a quelle gi  finanziate alla stessa associazione nelle precedenti annualit .

Il carattere innovativo puo' riguardare la metodologia delle attivit  formative o di aggiornamento, o le modalit  di gestione e di realizzazione, ovvero i destinatari delle attivit .

L'associazione che ha ricevuto un contributo ai sensi delle direttive ministeriali emanate nei due anni precedenti, per iniziative di informatizzazione prevalentemente destinate all'acquisto di attrezzature informatiche, non puo' presentare richiesta di contributo ai sensi della presente direttiva per un'iniziativa avente le medesime finalit .

2.2 Aree prioritarie di intervento per la realizzazione dei progetti di cui alla lettera f), art. 12, comma 3.

Nella seduta del 10 luglio 2007, l'Osservatorio nazionale per 'associazionismo ha stabilito che per l'anno in corso sono prioritariamente valutati i progetti da realizzarsi con riferimento alle seguenti aree:

promozione dei diritti e delle opportunit  per favorire la piena inclusione sociale delle persone con disabilit ;

tutela e promozione dei diritti dell'infanzia, dell'adolescenza e dei giovani;

sostegno per favorire l'inclusione sociale alle persone in condizioni di marginalit  o di disagio socio-economico;

interventi per favorire la partecipazione delle persone anziane alla vita della comunit  e per garantire loro la dignit  e la qualita' della vita se in condizione di non autosufficienza;

sostegno per favorire l'inclusione sociale dei cittadini migranti di prima e seconda generazione;

sostegno ad iniziative in materia di pari opportunit  e non discriminazione.

I progetti presentati devono avere carattere innovativo rispetto a quelli gi  finanziati alla stessa associazione nelle precedenti annualit .

Il carattere innovativo puo' riguardare i contenuti del progetto, o le modalita' di gestione e realizzazione dello stesso, ovvero i risultati che si intende conseguire, l'impatto e i destinatari da raggiungere.

3. Durata delle iniziative/progetti.

A pena di inammissibilita' le iniziative di cui alla lettera d), art. 12, comma 3, non possono avere una durata superiore a dodici mesi ed i progetti di cui alla lettera f) del medesimo comma, non possono avere una durata superiore a diciotto mesi.

4. Disponibilita' finanziarie.

Le disponibilita' finanziarie per la realizzazione di iniziative/progetti ai sensi della presente direttiva sono pari a Euro 11.000.000,00.

11 Salvo eventuali variazioni dovute alla definizione del riparto del Fondo Nazionale delle Politiche Sociali e alla conseguente assegnazione delle risorse finanziarie sul pertinente capitolo di bilancio e fermo restando che tale ammontare sara' reso noto sul sito ministeriale dovendo in generale ritenersi tale forma di comunicazione come utilmente effettuata nei confronti dei soggetti interessati alla procedura.

5. Costo delle iniziative e progetti e modalita' di finanziamento.

5.1. Il costo complessivo per la realizzazione di ciascuna iniziativa/progetto non puo' superare, a pena di inammissibilita' della domanda, i seguenti importi:

iniziative di cui alla lettera d): Euro 250.000,00 nell'ipotesi in cui il proponente sia uno o piu' associazioni in partenariato tra loro;

progetti di cui alla lettera f): Euro 250.000,00 nell'ipotesi in cui il proponente sia uno solo ed Euro 300.000,00 se a presentare il progetto siano due o piu' associazioni in partenariato tra loro.

Il costo complessivo comprende in ogni caso la quota che e' posta a carico del proponente e la quota di contributo ministeriale erogato ai sensi della presente direttiva.

L'impegno finanziario da parte del proponente, esplicitamente assunto con apposita dichiarazione contenuta nella domanda di contributo (All.1) e riprodotto nel Piano Economico (All.3),

costituisce un requisito essenziale ai fini dell'ammissibilita' dell'iniziativa/progetto al contributo, a conferma della concreta capacita' dell'organizzazione di sostenere l'impegno economico connesso alla realizzazione dell'iniziativa/progetto proposto.

5.2. Le risorse finanziarie da parte del proponente devono essere assicurate nella misura del 20% dei costi complessivi dell'iniziativa/progetto.

Qualora l'associazione proponente non abbia mai presentato domanda - sia singolarmente che in partenariato - per la realizzazione di una iniziativa ai sensi della lettera d) o per un progetto ai sensi della

lettera f), la percentuale di contributo privato, e' richiesta nella misura del 15% del costo complessivo dell'iniziativa/progetto.

Il proponente deve indicare la fonte da cui derivano le risorse finanziarie messe a disposizione (ad esempio: quote associative, donazioni, introiti legati all'attivita' svolta dall'organizzazione proponente).

In caso di partecipazione finanziaria di altri soggetti pubblici o privati, e' necessario specificare le modalita' di tale contribuzione, tenendo presente in ogni caso che essa non puo' costituire la quota a carico dell'associazione proponente.

5.3. Non sono ammissibili le domande di finanziamento per iniziative/progetti che hanno gia' ricevuto finanziamenti, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ora Ministero della solidarieta' sociale, o da altri fondi pubblici. Il legale rappresentante dell'associazione proponente (anche in caso di associazione capofila) deve presentare sotto la propria responsabilita', apposita dichiarazione secondo il modello contenuto nel formulario (Allegato 2).

5.4. A pena di inammissibilita', l'iniziativa/progetto per la quale si chiede il contributo non puo' avere un costo totale che superi il 100% delle entrate iscritte nell'ultimo bilancio consuntivo del

soggetto proponente relativo all'anno 2006 (se il bilancio e' composto da stato patrimoniale e conto economico il limite va riferito al solo conto economico).

Se si tratta di iniziativa/progetto presentata congiuntamente, il suo costo non puo' essere superiore, sempre a pena di inammissibilita', al 100% della sommatoria delle entrate dei rispettivi conti economici delle associazioni di promozione sociale che vi partecipano.

L'iniziativa/progetto deve essere all'uopo corredata da copia firmata dal rappresentante legale del bilancio o bilanci a consuntivo 2006.

5.5. Voci di spesa.

Per le iniziative lettera d) i costi per progettazione devono essere contenuti entro l'importo massimo dell'8% del costo complessivo del progetto.

Per i progetti di cui alla lettera f) i costi di progettazione e consulenza devono essere contenuti entro l'importo massimo dell'8%;

le spese per attrezzature, materiale didattico e di consumo devono essere contenute entro l'importo massimo del 15% del costo complessivo del progetto.

5.6. Non sono comunque ammessi a rimborso i seguenti costi:

gli oneri relativi ad attivita' promozionali dell'organizzazione proponente non direttamente connessi all'iniziativa/progetto per cui si chiede il contributo;

gli oneri relativi a seminari e convegni non collegati e non finanziati dall'iniziativa/progetto;

ogni altra tipologia di spesa non strettamente finalizzata alla realizzazione dell'iniziativa/progetto.

Il contributo viene erogato con le modalita' del rimborso a costi reali.

6. Modalita' di presentazione di iniziative/progetti.

6.1. Motivi di inammissibilita'.

La richiesta di ammissione al contributo concernente ciascuna iniziativa/progetto deve, a pena di inammissibilita':

a) essere presentata con le modalita' e secondo i termini previsti dalla presente direttiva mediante compilazione in ogni sua parte dell'apposito modello di domanda (Allegato 1), dell'apposito

formulario di presentazione (Allegato 2) e del piano economico (Allegato 3), uniti e parte integrante della presente direttiva;

b) essere redatta in carta semplice e sottoscritta in originale dal legale rappresentante dell'associazione o delle associazioni proponenti, indicando - in questo secondo caso - quella capofila, e completa degli allegati indicati, ugualmente sottoscritti in originale dal legale rappresentante;

c) pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente direttiva nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

italiana. Il predetto termine, qualora coincida con un giorno non lavorativo, si intende differito alle ore 12,00 del primo giorno non festivo immediatamente successivo;

d) essere indirizzata al Ministero della solidarieta' sociale - Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali, Osservatorio nazionale dell'associazionismo, Div. II, via Fornovo n. 8, pal. A - 00192 Roma;

e) essere presentata in busta chiusa, non trasparente, recante, a seconda dei casi, la dizione "INIZIATIVA lettera D" o la dizione "PROGETTO lettera F" - "Associazionismo - Direttiva 2007";

f) essere presentata da associazioni di promozione sociale iscritte ai registri di cui all'art. 7 della legge 383/2000 alla data di pubblicazione della presente direttiva nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;

g) rispettare quanto stabilito al paragrafo 2, relativamente al numero di iniziative/progetti per i quali puo' essere avanzata domanda di contributo;

h) riguardare iniziative/progetti presentati in conformita' a quanto previsto dal paragrafo 2.1 e dal paragrafo 2.2 e loro sottoparagrafi;

i) prevedere una durata non superiore a quella indicata al paragrafo 4;

j) rispettare i limiti di costo stabiliti al paragrafo 5;

k) essere corredata, limitatamente alle associazioni iscritte nei Registri delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, istituiti ai sensi dell'art. 7, comma 4, legge n. 383/2000, da un documento attestante l'iscrizione nei suddetti registri;

l) essere corredata, in caso di compartecipazione finanziaria, di una dichiarazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente pubblico/soggetto privato che attesti le modalita' di partecipazione al progetto e lo specifico impegno finanziario assunto dallo stesso.

6.2. La spedizione del plico puo' avvenire tramite raccomandata r.r, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzate, ovvero mediante consegna a mano da parte di un incaricato dell'associazione. In tale ultimo caso verra' rilasciata apposita ricevuta, nelle giornate non festive, dal lunedì' al venerdì', dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

In ogni caso il plico dovra' pervenire al Ministero della solidarieta' sociale - Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali - Divisione II, via Fornivo n. 8 - 00192 Roma, palazzina A, II Piano, nei termini indicati al paragrafo 6.1 lettera c). Rimane a rischio dell'associazione

l'eventuale ritardo nella spedizione postale o tramite corriere:

l'inoltro della domanda e' infatti ad esclusivo rischio del mittente, essendo l'Amministrazione ricevente esonerata da ogni responsabilita' per gli eventuali ritardi di recapito, anche se dovuti a cause di

forza maggiore.

E' facoltativo l'inoltro dell'iniziativa/progetto in formato elettronico.

6.3. Sono escluse le domande di contributo proposte da associazioni che abbiano ricevuto contestazioni in via amministrativa e/o giudiziaria da parte dell'Amministrazione, formalizzate mediante atti di autotutela amministrativa o attraverso procedure di natura giudiziaria.

7. Valutazione dei progetti e delle iniziative.

7.1. Procedura.

Le domande di contributo per la realizzazione di iniziative/progetti pervenute entro i termini indicati dalla presente direttiva sono esaminati da una apposita Commissione, nominata dal

Presidente dell'Osservatorio. La Commissione procede alla valutazione di ciascuna iniziativa/progetto e redige due distinte graduatorie (una per le iniziative di cui alla lettera d) e l'altra per i progetti di cui alla lettera f), secondo i criteri indicati nella presente direttiva.

Le relative graduatorie sono approvate dall'Osservatorio nazionale dell'associazionismo e quindi trasposte in un provvedimento del Direttore generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali.

Il finanziamento delle iniziative e dei progetti avviene secondo l'ordine decrescente dei punteggi indicati nelle due graduatorie e riportati nel suddetto provvedimento direttoriale, fino a concorrenza

dell'ammontare complessivo delle disponibilita' in bilancio.

Le iniziative ed i progetti possono essere finanziati in misura totale o parziale. Solo in tale ultimo caso, e' consentita, in accordo con l'Amministrazione, una rimodulazione in termini percentuali proporzionali alla riduzione del contributo e tale comunque da non pregiudicare il raggiungimento delle principali finalita'.

7.2. Criteri di valutazione per iniziative di cui all'art. 12, comma 3, lettera d), legge n. 383/2000.

N	PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE
---	------------------------

1 Valutazione Iniziativa	da 0 a 40

2 Presenza sul territorio nazionale	da 0 a 20

3 Valutazione capacita' realizzativa dell'iniziativa (rapporto fra costo iniziativa e entrate bilancio Associazione)	da 0 a 10

4 Utilizzo /produzione di strumenti e prodotti tecnologicamente avanzati ed interattivi	da 0 a 5

5 Dimensione dell'Associazione	da 0 a 10

6 Assenza di finanziamenti pubblici per l'anno precedente e concernenti il funzionamento dell'associazione (verificata dal bilancio consuntivo/rendiconto 2006)	da 0 a 10

7 Assenza di contributi pubblici nell'anno precedente per iniziativa lettera d) 2006	da 0 a 5

TOTALE	PT. MAX 100

7.2.1. Non saranno ritenute idonee e quindi finanziabili le iniziative che abbiano riportato un punteggio inferiore a 50 punti.

7.2.2. Tenuto conto dell'ammontare delle risorse ed al fine di assicurare la realizzazione di iniziative a maggiore diffusione territoriale, qualora un'iniziativa presentata dall'associazione nazionale e un'iniziativa presentata dal proprio livello di articolazione territoriale o regionale, raggiungano entrambe un punteggio idoneo per l'ammissione al contributo, sara' finanziata unicamente l'iniziativa a titolarita' dell'associazione nazionale.

7.3. Criteri di valutazione per progetti di cui all'art. 12, comma 3, lettera f), legge n. 383/2000

N	PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE
---	------------------------

1 Valutazione del progetto	da 0 a 40

2 Valenza nazionale del progetto	da 0 a 20

3 Collaborazione con altri soggetti privati ed enti pubblici (da provare mediante documentazione relativa al progetto presentato)	da 0 a 15

4 Valutazione benefici su territori svantaggiati (Regioni Obiettivo 1) in base alla capacita' di coinvolgimento delle strutture interessate	da 0 a 10

Valutazione capacita' realizzativa del	

|progetto (rapporto costo progetto e entrate |
5|del bilancio) |da 0 a 10

|Presenza di effettivi e validi strumenti di |
6|monitoraggio |da 0 a 5

|TOTALE |PT. MAX 100

7.3.1. Non saranno ritenuti idonei e quindi finanziabili i progetti che abbiano riportato un punteggio inferiore a 50 punti.

7.3.2. Tenuto conto dell'ammontare delle risorse ed al fine di assicurare la realizzazione di iniziative a maggiore diffusione territoriale, qualora un progetto presentato dall'associazione nazionale e un progetto presentato dal proprio livello di articolazione territoriale o regionale raggiungano entrambi un punteggio idoneo per l'ammissione al contributo, sarà finanziato unicamente il progetto a titolarità dell'associazione nazionale.

7.4. Ai fini della valutazione riguardo alla collaborazione con gli enti pubblici e le sinergie con altre realtà private (associative e non), è necessario che il soggetto proponente presenti idonea documentazione riferita specificamente all'iniziativa/progetto per la quale si chiede il contributo ai sensi della presente direttiva, e non riferita a precedenti rapporti intercorsi fra l'Associazione e gli enti pubblici/soggetti privati. La documentazione prodotta deve confermare il concreto impegno dell'ente pubblico/soggetto privato coinvolto nella realizzazione delle attività e non riferirsi ad un generico plauso per l'iniziativa/progetto.

Nel caso tale impegno sia rappresentato da un co-finanziamento dell'iniziativa/progetto, fermo restando quanto stabilito al precedente paragrafo 5.2, relativamente al concorso finanziario di altri soggetti, alla domanda deve essere allegata una dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente pubblico/soggetto privato che attesti le modalità di partecipazione all'iniziativa/progetto e lo specifico impegno finanziario assunto.

Tale contributo dovrà risultare effettivamente identificabile in sede di gestione e controllo e dovrà essere effettivamente accreditato e speso nel corso della realizzazione dell'iniziativa/progetto per le finalità degli stessi.

8. Esiti della valutazione delle iniziative/progetti.

L'Amministrazione invia apposita comunicazione circa l'esito della valutazione e della ammissione/non ammissione a contributo.

8.1. Nei casi di contributo parziale di iniziative/progetti ai sensi di quanto previsto al paragrafo 7.1, le associazioni che intendono realizzare le attività, procedono a rimodulare il progetto/iniziativa esclusivamente in termini percentuali, proporzionali alla riduzione del contributo.

La proposta di rimodulazione, anche in caso di assunzione da parte del proponente dell'importo eccedente a proprio carico, deve essere redatta utilizzando i modelli disponibili sul sito web ministeriale (pubblicati successivamente alla comunicazione di ammissione a contributo) e presentata entro trenta giorni dal ricevimento della stessa comunicazione di ammissione a contributo da parte dell'Amministrazione. Quest'ultima procede alla valutazione, all'eventuale richiesta di integrazione ed alla approvazione.

8.2. Al fine di facilitare lo svolgimento delle attività di monitoraggio e controllo da parte dell'Amministrazione riguardo alla gestione ed allo stato finanziario del progetto/iniziativa, l'associazione deve utilizzare una codificazione contabile appropriata.

8.3. L'avvio dell'iniziativa/progetto avviene a seguito della stipula della convenzione predisposta dall'Amministrazione conformemente al modello allegato della presente direttiva (Allegato 4), e comunque

entro trenta giorni dal ricevimento di apposita comunicazione da parte dell'Amministrazione. Ogni eventuale e motivata richiesta di differimento di tale termine deve essere espressamente autorizzata

dalla Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali.

Il legale rappresentante dell'associazione (o dell'associazione capofila) deve inviare esplicita dichiarazione recante l'indicazione della effettiva data di inizio delle attività nel rispetto delle modalità indicate dall'Amministrazione, intendendosi per tali anche le attività propedeutiche e, contestualmente, un nuovo calendario delle stesse, qualora esso differisca da quanto previsto nel progetto iniziale.

Le spese sostenute dopo la firma della convenzione e prima della data di comunicazione sopra citata restano a carico dell'associazione in caso di mancata registrazione dell'atto, ove ritenuta necessaria

da parte dei competenti organi di controllo

8.4. In caso di partenariato, all'associazione capofila, nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione di ammissione al contributo, deve essere attribuita mediante formale atto di procura

notarile, la rappresentanza legale ed il potere di incassare, in nome e per conto delle altre associazioni partner dell'iniziativa.

8.5. E' fatto obbligo alle associazioni beneficiarie di citare in ogni materiale approntato per la realizzazione dell'iniziativa/progetto la circostanza che il medesimo e' realizzato con il contributo del Ministero della solidarieta' sociale.

9. Modalita' di erogazione del contributo. Il contributo e' erogato in due fasi:

una prima quota, su richiesta del beneficiario, fino ad un massimo del 70% del contributo concesso e' versata, previa presentazione di apposita garanzia fideiussoria ai sensi del successivo paragrafo 11, tenuto conto delle disponibilita' di cassa sul competente capitolo di bilancio. La richiesta di anticipo deve contenere l'indicazione del codice fiscale e quella degli estremi del conto corrente bancario, corredato da CAB e ABI, intestato all'associazione;

il saldo e' erogato al termine della realizzazione dell'iniziativa/progetto, a seguito dell'esito positivo del controllo amministrativo-contabile svolto dai competenti Uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 maggio 2007; tale controllo e' effettuato sulla base della relazione e rendicontazione finale presentate dall'associazione, attestanti i risultati

conseguiti in relazione agli obiettivi programmati, nonche' i costi effettivamente sostenuti e/o impegnati per la realizzazione dell'iniziativa/progetto e corredata dalle relative fatture e/o dai giustificativi di spesa in originale. L'effettiva erogazione del saldo deve avvenire entro 12 mesi a far data dal positivo esito della

verifica amministrativo-contabile, tenuto conto delle disponibilita' di cassa sui competenti capitoli di bilancio.

Il Ministero della solidarieta' sociale si riserva la facolta' di effettuare controlli e di disporre eventuali atti di autotutela amministrativa anche in itinere.

10. Modalita' di affidamento di attivita' a soggetti esterni.

La realizzazione di iniziative/progetti finanziate secondo quanto stabilito dalla presente direttiva non puo' essere in alcun modo affidata a soggetti esterni, salvo che nel caso di specifiche attivita' che l'associazione non e' in grado di svolgere per mancanza di professionalita' interne. Tali attivita' non possono in alcun modo riguardare le funzioni di direzione, coordinamento e gestione.

L'affidamento a soggetti esterni di specifiche attivita' puo' essere previsto sin dalla definizione dell'iniziativa/progetto per la quale si presenta domanda di contributo. In tal caso, all'atto

dell'effettiva realizzazione dell'iniziativa/progetto e' necessario presentare documentazione appropriata che illustri nel dettaglio (sia dal punto di vista amministrativo che contabile) le attivita' che si intendono affidare all'esterno. In sede di rendicontazione, inoltre, l'associazione beneficiaria deve produrre la documentazione relativa alle modalita' adottate per lo svolgimento di quanto affidato all'esterno (acquisizione di almeno tre preventivi uniformi e scelta di quello piu' conveniente).

Qualora l'esigenza di affidare a soggetti esterni alcune specifiche attivita' insorga in corso di realizzazione dell'iniziativa/progetto, e' necessario inoltrare all'Amministrazione motivata richiesta di autorizzazione, nel rispetto delle condizioni e modalita' sopra indicate.

11. Fideiussione.

Le associazioni beneficiarie dei contributi devono stipulare apposita fideiussione (bancaria o assicurativa) a garanzia dell'anticipo percepito (pari al 70% del contributo ministeriale all'iniziativa/progetto).

La fideiussione, che costituisce costo imputabile all'iniziativa/progetto, deve:

a) essere presentata contestualmente alla richiesta di anticipo, secondo il fac-simile predisposto dall'Amministrazione e pubblicato sul sito web ministeriale;

b) essere rilasciata da parte di Istituti bancari e da parte di intermediari finanziari non bancari iscritti negli elenchi previsti dal decreto legislativo 385/93 e, specificamente:

elenco speciale vigilato dalla Banca d'Italia (art. 107), consultabile sul sito www.bancaditalia.it;

elenco delle imprese autorizzate da ISVAP all'esercizio nel ramo cauzione, consultabile sul sito www.isvap.it;

c) contenere la clausola della rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944, secondo comma, del codice civile e la clausola del pagamento a semplice richiesta scritta da parte dell'Amministrazione che rilevi a carico della associazione inadempienze nella realizzazione dell'iniziativa o del progetto o rilevi che alcune spese non sono giustificate correttamente dai giustificativi prodotti;

d) contenere l'esplicita dichiarazione della permanenza della sua validita', in deroga all'art. 1957 del codice civile, fino a ventiquattro mesi successivi alla data di presentazione al Ministero della solidarieta' sociale della rendicontazione finale, desumibile dalla convenzione o da eventuale successiva determinazione ministeriale e, comunque, fino al rilascio di apposita dichiarazione di svincolo in forma scritta da parte dell'Amministrazione; detto svincolo potra' essere anche concesso in forma parziale, ovvero commisurato alle spese gia' riconosciute a seguito della verifica amministrativo-contabile, di cui al punto 9, ed effettivamente pagate.

12. Monitoraggio IN ITINERE.

L'Osservatorio nazionale dell'associazionismo e/o l'Amministrazione possono sottoporre le iniziative/progetti ammessi a contributo a verifiche sia nel corso della loro realizzazione sia a conclusione

delle attivita', per valutare il raggiungimento degli obiettivi in relazione a quelli prefissati.

In ogni caso, le associazioni destinatarie dei contributi sono tenute ad inviare alla Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali a meta' della realizzazione delle attivita' progettuali ed al termine delle stesse, dettagliate relazioni sullo stato di avanzamento/conclusione

dell'iniziativa/progetto, accompagnate da un prospetto riepilogativo delle spese sostenute, secondo i modelli pubblicati sul sito web ministeriale.

Nel caso di accertamento di cause che evidenzino l'impossibilita' e/o l'incapacita' dell'associazione all'attuazione dell'iniziativa/progetto ovvero di un utilizzo del contributo non conforme alle finalita' per le quali e' stato erogato, l'ufficio competente, fatta salva ogni ulteriore azione, puo' disporre, in qualsiasi momento, l'interruzione degli accrediti, revocare il contributo e chiedere la restituzione delle somme gia' versate.

PROFESSIONI

ASSISTENTI SOCIALI

ISTITUTI MILANESI MARTINITT E STELLINE E PIO ALBERGO TRIVULZIO CONCORSO (Scad.25 ottobre 2007)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione con contratto a tempo indeterminato di un collaboratore professionale assistente sociale (categoria D - CCNL comparto sanita). (GU n. 76 del 25-9-2007)

OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO MANGIAGALLI E REGINA ELENA FONDAZIONE IRCCS DI NATURA PUBBLICA CONCORSO (Scad.29 ottobre 2007)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale - assistente sociale (cat. D). (GU n. 77 del 28-9-2007)

COMUNE DI ROBECCO SUL NAVIGLIO CONCORSO (Scad.7 novembre 2007)

Selezione pubblica per l'assunzione a tempo pieno indeterminato di un istruttore direttivo assistente sociale, categoria D - posizione economica D1. (GU n. 78 del 2-10-2007)

COMUNE DI CAPRIOLO CONCORSO (Scad.31 ottobre 2007)

Integrazione del bando e proroga dei termini del concorso ad un posto di assistente sociale (GU n. 79 del 5-10-2007)

EDUCATORI

COMUNE DI CODOGNO CONCORSO (Scad.29 ottobre 2007)

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato, part-time, di assistente educatore asilo nido cat. C. (GU n. 77 del 28-9-2007)

TERAPISTI

AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI PAVIA CONCORSO (Scad.5 novembre 2007)

Concorso pubblico per un posto di collaboratore professionale sanitario - terapeuta della
neuro e psicomotricità dell'età evolutiva – categoria D. *(GU n. 78 del 2-10-2007)*